Tribunale Civile di Roma

Sezione Sedicesima

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura annotata al R.G. n° 40063 per l'anno 2026, adottata in riserva alla udienza del 22 settembre 2026, vertente

TRA

n°444/2024(c.f.: e p. i.v.a.), in persona del Curatore, Dott.ssa , elettivamente domiciliata in Roma, Via Valadier n°39, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Caron, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 bis c.p.c. e 671 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 84017125 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

RICORRENTE

E

1) (c.f.: , residente in Grottaferrata(RM), Via XXIV Maggio, , residente in Grottaferrata(RM), Via Francesco Consoli n°26, lett. B e c.f. e p. i.v.a. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Edoardo Scarfoglio n°40/A, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Lucchese, dal quale sono rappresentati e difesi sulla scorta di procure in atti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

2) , nato a Benevento il 29 dicembre 1979(c.f.: , ivi residente in Via Luongocalore Manfredi di Svevia n°35, elettivamente domiciliato in Benevento, Viale Antonio Mellusi n° 98, presso lo studio dell'Avv. Antonio Leone, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

RESISTENTI

Materia: Procedimenti cautelari ante causam davanti alla Sez. spec. dell'Impresa

Codice: 017001

Oggetto: Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.- Sez. Spec. Impresa

Rito: Cautelari ante causam.

All'udienza del 22 settembre 2026 compariva per la liquidazione ricorrente l'Avv. Alessandra Caron, per i resistenti e e per la l'Avv. Francesca Cimatti, in sostituzione dell'Avv. Pierpaolo Lucchese; per il resistente era presente l'Avv. Francesca Cimatti, in sostituzione dell'Avv. Antonio Leone.

Glia Avvocati si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle rispettive difese.

Fatto e diritto

Con ricorso ex artt. 669 ter c.p.c. e 671 c.p.c. rivolto alla (d'ora in poi breviter al Sig. alla Sig.ra ed al Sig. , Tribunale di Roma n°444/2024, premesso che:

- la era stata costituita in data 02 dicembre 1977 (iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle imprese di Roma in data 17 gennaio 1978) e svolgeva prevalentemente attività di commercio, per conto proprio e di terzi, di parti di ricambio e di accessori per auto, per motoveicoli, per autocarri, ecc…, come si evinceva da un esame dell'oggetto sociale;

- l'amministrazione e la gestione della società erano state affidate al Sig. quale amministratore unico, per il periodo da 30 ottobre 2013 al 26 agosto 2021;

- con atto in data 26 agosto 2021, pubblicato il 15 settembre 2021, la società era stata posta in liquidazione ed, in tale periodo, la carica di liquidatore era stata ricoperta dal Sig. sino al 28 febbraio 2022 allorquando era stato nominato a tale carica il Sig. sino all'01 luglio 2023;

- la carica di liquidatore era stata poi assunta dalla Sig.ra per il periodo dall'01 luglio 2023 sino al deposito del ricorso per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo ex art. 44 CCII, intervenuto in data 18 gennaio 2024, e, successivamente, dichiarato inammissibile con provvedimento del Tribunale di Roma in data 31 luglio 2024, con contestuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico di ;

- alla data di apertura della liquidazione giudiziale le quote di partecipazione al capitale sociale, pari ad € 49.400,00, risultavano così detenute:

i) dal Sig. titolare di una quota pari al 61,33% del capitale sociale (corrispondente a nominali € 30.298,67);

ii) dalla Sig.ra titolare di una quota pari al 33,33% del capitale sociale (corrispondente a nominali € 16.466,66);

iii) dalla Sig.ra titolare di una quota pari al 5,34% del capitale sociale (corrispondente a nominali € 2. 634,67);

- a seguito del provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo ex art. 44 CCII, con sentenza in data 31 luglio 2024, il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n° 444/2024 di nominando quale Giudice Delegato la Dott.ssa e la Dott.ssa quale Curatore;

- la Curatela aveva svolto una serie di approfondimenti, anche di natura tecnico-contabile, in relazione ai principali atti di gestione con la analitica ricostruzione e la verifica della documentazione contabile, amministrativa e societaria disponibile;

- all'esito dell'esame tecnico della documentazione acquisita erano state riscontrate molteplici condotte illegittime e negligenti poste in essere dai resistenti, nelle rispettive qualità di amministratore unico (quanto al Sig. e di liquidatori(quanto ai Sigg.ri e nonché quanto alla quale società beneficiaria della cessione di fatto (occulta) dell'azienda facente capo alla comportamenti *gravemente* dannosi per la società e per i creditori sociali, che potevano così essere sintetizzati:

a) in primo luogo, all'esito delle verifiche contabili svolte dal Curatore, il patrimonio netto della società era risultato negativo per - € 5.760.634,00 già dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 con la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il conseguente verificarsi dalla causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484 1° comma n°4 c.c. e l'obbligo di conservazione della integrità del patrimonio sociale al verificarsi di una causa di scioglimento della società ex art. 2486 c.c.;

- tali obblighi erano stati violati dall'amministratore in carica a tale periodo, Sig. *Controparte_1* nonché dagli ulteriori soggetti(liquidatori) che si erano succeduti nella gestione della società (Sigg.ri e con la prosecuzione della attività d'impresa ben oltre il verificarsi della causa di scioglimento(accertata soltanto con la delibera in data 26 agosto 2021) che aveva determinato il sorgere di ulteriori debiti, con l'aggravamento del dissesto societario sino alla apertura della procedura concorsuale;

b) risultava inoltre una serie di condotte distrattive, ossia volte alla dissipazione del patrimonio sociale, ed in particolare:

i) pagamenti effettuati senza titolo dall'amministratore unico, Sig. in favore di società collegata, Viledecar s.r.l.(c.f.: per complessivi € 3.851.334,00;

ii) sulla base delle ricostruzioni svolte dalla Curatela risultava poi che prima della(formale) cessazione della carica di amministratore unico di il Sig. in concorso con il liquidatore allo stesso succeduto, il Sig. aveva posto in essere una cessione di fatto occulta - ossia senza il pagamento di alcun prezzo e senza la formalizzazione dell'atto di cessione- dell'azienda facente capo alla stessa in favore della (c.f.: cagionando grave danno alla società ed ai creditori sociali, quantificabile almeno nella misura di € 669.603,65, pari al valore di mercato attribuibile all'azienda di al momento della cessione/distrazione;

c) sempre dalle verifiche svolte risultava inoltre il mancato recupero dei crediti di titolarità di come risultanti dalla situazione economico-patrimoniale della società al 31 luglio 2024 consegnata

al Curatore, per complessivi € 241.393,53, ascrivibile alla liquidatrice in carica al momento della apertura della procedura concorsuale, Sig.ra

- alla luce di quanto sopra esposto il Giudice Delegato, con provvedimento in data 19 giugno 2026, aveva autorizzato il Curatore ad agire, con il patrocinio del difensore di essa ricorrente, nei confronti dei Sigg.ri nonché nei confronti della , anche in via cautelare ex artt. 225 CCII e 2476 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società ed ai creditori sociali dalle condotte negligenti ed illegittime tenute dagli stessi;

- con la presente iniziativa essa istante, in persona del Curatore, intendeva agire in via cautelare al fine di ottenere il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c. dei beni di proprietà dei Sigg.ri e della sino alla concorrenza degli importi meglio indicati e specificati in seguito, pari ai danni cagionati alla società ed ai creditori sociali dai resistenti nelle rispettive qualità sopra esposte sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;

- tanto premesso essa esponente formulava le seguenti conclusioni:

" voglia codesto Ill.mo Tribunale disporre, inaudita altera parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 sexies e 671 c.p.c., per i motivi di cui sopra, stante l'urgenza ed il pericolo nel ritardo, con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ovvero in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il sequestro conservativo anche presso terzi, di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà degli odierni resistenti:

i) Sig. c.f.: , sino alla concorrenza della somma complessiva di € 4.921.025,65 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese;
ii) Sig. c.f.: sino alla concorrenza della somma complessiva di € 921.184,65 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese;
iii) in persona del legale rappresentante pro-tempore, (c.f.: sino alla concorrenza della somma complessiva di € 669.603,65 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese;
iv) Sig.ra c.f.: sino alla concorrenza della somma complessiva di € 264.424,57 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese.

Con vittoria di competenze, diritti ed onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e con riserva di instaurare nei termini di legge apposito giudizio di merito dinanzi all'adito Tribunale di Roma, finalizzato all'accertamento della responsabilità degli odierni resistenti, nelle rispettive qualità e per le condotte sopra esposte, con conseguente condanna al risarcimento del danno sofferto dalla Società nei cui confronti è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e dai creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 225 CCII".

Non era concesso l'invocato provvedimento cautelare inaudita altera parte.

All'esito del perfezionamento delle procedure notificatorie si costituiva il Sig. l quale, con comparsa di risposta, replicava che:

quanto al fumus boni iuris:

i) era decorso il termine per l'azionabilità delle pretese creditorie ai sensi dell'art. 2394 bis c.c.:
ed infatti non era stata proposta alcuna domanda nei propri confronti nè era pervenuto alcun atto stragiudiziale entro il 31 luglio 2026;
ii) era insussistente il danno con riferimento alla pretesa cessione di azienda:

la cessione gratuita dell'intero complesso aziendale alla non era stata provata;
la GDA era stata costituita nel mese di luglio dell'anno 2019 e, pertanto, preesisteva al periodo luglio- settembre 2021 indicato dalla Curatela; nel 2021 la sede legale della risultava ubicata in Via Giambattista Pagano mentre in Via Scarfoglio era ubicata la sede operativa; il trasferimento della sede legale era avvenuto nell'anno 2022; anche il passaggio del lavoratore Grevi non provava ipso facto il trasferimento della organizzazione aziendale; esistevano infatti rapporti e continuità operative fra le due società;

iii) sussistevano evidenze di rapporti di interazione fra la e la non potendo assumersi che fosse venuta meno l'attività della prima a fronte del trasferimento di talune attività in favore della seconda;

iv) errore nella assimilazione fra fatturato e valore economico:

v) non era stato dimostrato il trasferimento gratuito del complesso aziendale del valore di € 669.603,65;

quanto al periculum in mora:

non era sufficiente affermare che il valore del bene, di cui esso resistente era titolare, essendo inferiore all'ammontare della invocazione cautelare, non fosse sufficiente a garantire le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio.

Tanto esposto esso resistente formulava le seguenti conclusioni:

" voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,:

1) in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione con ogni conseguenza anche sulla domanda cautelare;
2) in ogni caso rigettare integralmente il ricorso per sequestro conservativo nei confronti di per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi del procedimento".

Si costituivano, altresì, il Sig. la Sig.ra e la i quali, con comparsa di risposta, replicavano che:

- la domanda cautelare non aveva ad oggetto un unico fatto dannoso, ma pretese eterogenee che avrebbe dovuto essere separatamente riscontrate; ed infatti il Sig. rispondeva della gestione quale amministratore unico sino al 26 agosto 2021, della voce Viledecar, ed, in concorso con il Sig. e la della pretesa cessione di azienda; la Sig.ra era chiamata a rispondere della gestione liquidatoria dall'01 luglio 2023 al 31 luglio 2024 e del mancato recupero dei crediti;

- le tre pretese nella loro composizione erano costituite dai seguenti assunti:

i) quanto al Sig. erano cumulate tre componenti: € 400.088,00 quale aggravamento del dissesto pro rata temporis; € 3.851.334,00 per i pretesi versamenti senza titolo alla Viledecar; € 669.603,65, in solido con il Sig. la per la pretesa distrazione dell'azienda; il tutto per l'importo complessivo di € 4.921.025,65;

ii) quanto alla Sig.ra alla somma di € 20.030,74 si aggiungeva quella di € 241.393,53 quale danno da mancato recupero dei crediti; il tutto per l'importo complessivo di € 265.424,27;

iii) quanto alla il ricorso non prospettava la esistenza di una responsabilità gestoria, ma qualificava la società beneficiaria della cessione di fatto dell'azienda e ne chiedeva il sequestro sino alla concorrenza della somma di € 669.603,65, in solido con il Sig. con il Sig.

esaminando la situazione economico-finanziaria della occorreva osservare che:
- una corretta lettura della situazione antecedente all'anno 2020 palesava che l'impresa era ancora operativa , ma già finanziariamente appesantita;
i bilanci al 31 dicembre 2020 registravano una discontinuità radicale: i ricavi delle vendite erano scesi ad € 1.877.285,00, l'esercizio era chiuso con una perdita di € 3.988.939,00, il patrimonio netto era stato esposto in misura negativa per € 5.760.634,00; nello stesso esercizio le rimanenze si erano ridotte ad € 724.593,00, i crediti complessivi ed € 857.418,00 e le disponibilità liquide ad € 161.945,00 mentre i debiti restavano nell'ordine di € 8,43 milioni;
- parimenti errata era la qualificazione della gestione dal 2021 al 2023 quale prosecuzione della impresa precedente essendovi indici di un progressivo ridimensionamento della struttura e delle condotte conservative del patrimonio ai fini della liquidazione;
- il percorso concordatario da ultimo fotografava la situazione analitica della prima della apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
- prima ancora di verificare se sussistessero le condotte contestate, se il danno fosse correttamente individuato e se i criteri di quantificazione fossero tecnicamente sostenibili occorreva stabilire se, alla data di proposizione del ricorso cautelare, le azioni di responsabilità potessero essere esercitate; ed infatti la novella del 2026 aveva introdotto un termine espressamente qualificato dal legislatore come decadenziale e collegato alla proposizione dell'azione; ed infatti il D. Lgs. n° 47 del 27 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026 aveva modificato l'art. 2394 bis c.c. disponendo che: " le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza";
- ne conseguiva che, applicando la predetta disposizione normativa, essendo stata aperta la liquidazione giudiziale in data 31 luglio 2024 era preclusa la iniziativa di agire, anche con modalità cautelari, a titolo di responsabilità societaria in epoca successiva al 31 luglio 2026;
- la posizione di non poteva essere sottratta al termine mediante il semplice richiamo alla qualità di terza o di coobbligata;
- quanto alla perdita del capitale, alla causa di scioglimento ed al prospettato aggravamento del dissesto:
la perdita dell'anno 2020 doveva essere verificata prima ancora del calcolo; la perdita dell'esercizio 2020 non poteva essere trattata come causa di scioglimento immediatamente operativa senza confrontarsi con la disciplina emergenziale dell'epoca;
- se dunque il presupposto della responsabilità del Sig. era stato individuato nella sola causa di scioglimento per perdita del capitale risultante dal bilancio 2020 il periodo 01 gennaio 2026- 26 agosto 2026 non poteva essere qualificato periodo successivo ad una causa di scioglimento immediatamente operativa per quella stessa perdita senza spiegare perché la disciplina speciale non sarebbe stata applicabile;
- la era stata posta in liquidazione volontaria il 26 agosto 2021; da quel momento il quadro gestorio era mutato, ma tale dato non consentiva di retrodatare al 31 dicembre 2020 una causa di scioglimento che, per la perdita dell'esercizio 2020, era stata normativamente sterilizzata;
- anche prescindendo dalla disciplina emergenziale la Curatela aveva sovrapposto la data di chiusura dell'esercizio alla data di effettiva conoscibilità della situazione patrimoniale;

- il contenuto dell'art 2486 c.c. non consentiva di equiparare qualsiasi attività successiva allo scioglimento ad una condotta illecita;
- la ricostruzione documentale del periodo 2021-2023 era incompatibile con la immagine di una prosecuzione immutata della attività commerciale originaria;
- il metodo applicato dalla Curatela non effettuava la detrazione dei costi normali di liquidazione richiesta dall'art. 2486 3° comma c.c.;
- la giurisprudenza di legittimità confermava che la differenza dei netti patrimoniali era un criterio di liquidazione del danno e non una scorciatoia per provare l'esistenza della responsabilità;
- il limite diveniva ancora più evidente nel modo in cui la Curatela aveva ricostruito i valori intermedi alle date di cessazione delle singole cariche;
- la dinamica dei debiti non confermava il quantum ricostruito dalla Curatela ed anzi dimostrava che il fenomeno era molto più composito;
- particolare rilievo assumeva la componente fiscale e previdenziale che la Curatela trattava nel saldo complessivo senza distinguere capitale storico, accessori e periodo di maturazione;
- la posizione del Sig. doveva essere esaminata alle luce di questi due profili convergenti: insussistenza del dies a quo utilizzato ed inattendibilità della perdita 2021;
- per la Sig.ra il difetto metodologico era ancora più evidente perché il valore interpolato era contraddetto dal dato contabile effettivamente osservabile;
- per l'effetto la voce di aggravamento del danno non presentava, sulla scorta della documentazione versata in atti, un fumus quantitativamente sostenibile nei confronti di entrambi i resistenti;
- la seconda contestazione formulata dalla Curatela nei confronti del Sig. era pari ad € 3.851.334,00, indicati quale sommatoria di due asseriti versamenti senza titolo e a fondo perduto eseguiti da in favore della controllata Viledecar s.r.l. negli esercizi 2018 (quanto ad € 1.927.681,00) e 2019(quanto ad € 1.923.653,00);
- in primis non era stato fornito riscontro che i suddetti pagamenti fossero realmente avvenuti;
- non era stato documentalmente dimostrato alcun pagamento nel 2018 per € 1.927.681,00 né alcun pagamento 2019 per € 1.923.653,00; men che meno era stato dimostrato un danno complessivo di € 3.851.334,00;
- la contestazione relativa alla era per struttura la più complessa fra quelle formulate dalla Curatela; essa cumulava tre piani che doveva essere tenuti distinti:

1) l'esistenza del fatto storico e cioè il preteso trasferimento di fatto dell'azienda o di un ramo di azienda;

2) il titolo giuridico in forza del quale la doveva rispondere del danno;

3) la quantificazione economica della pretesa utilità trasferita, fissata nel ricorso in € 669.603,65;

- la sovrapposizione di tali piani produceva un effetto distorsivo;
- vi era poi un secondo profilo giuridico autonomo: il titolo di responsabilità di non poteva essere dato per implicito; non era amministratore, liquidatore o organo sociale di ;
- mancato recupero dei crediti quanto alla posizione della Sig.ra
- si trattava di crediti che erano stati rilevati dalla Curatela e che non erano estinti per prescrizione sicchè avrebbero dovuto essere esatti dall'organo concorsuale;
- del pari non era ascrivibile alla Sig.ra l'aggravamento della esposizione debitoria;

- quanto al periculum in mora: non erano state poste in essere condotte sintomatiche della volontà di diminuire la garanzia patrimoniale;

tanto esposto erano rassegnate le seguenti conclusioni:

" voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,:

1) in via preliminare, per quanto di rispettiva applicazione e con riferimento alle azioni esercitate nei confronti degli organi sociali ai sensi dell'art. 2394 bis c.c., accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione per le ragioni esposte nel Capitolo 3, con ogni conseguenze anche sulla domanda cautelare;
2) in ogni caso e nel merito cautelare rigettare integralmente il ricorso per sequestro conservativo nei confronti di e per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga sussistente un fumus soltanto per singole e specifiche poste, circoscrivere rigorosamente l'eventuale misura al solo danno effettivamente individuato, causalmente provato e depurato da duplicazioni, valori nominali, interpolazioni e componenti già riflesse in altre voci di domanda, con distinta valutazione della posizione e del titolo di ciascun resistente;
4) con vittoria di spese e compensi del procedimento".

La procedura alla udienza del 22 settembre 2026 era assunta in riserva con concessione di termine alla parte ricorrente per redazione di note difensive sino al 29 settembre 2026 ed alle parti resistenti sino al 05 ottobre 2026.

A scioglimento della richiamata riserva, presa visione delle note difensive redatte nell'interesse delle parti, osserva il giudicante:

- in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda cautelare a fronte della entrata in vigore del D.Lgs. 27 marzo 2026 n°47 (art. 9 comma 1 lettera t) che ha riformulato il testo dell'art. 2394 bis c.c., prevedendo il termine decadenziale di due anni dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per l'avvio delle azioni di responsabilità da parte del Curatore nell'ambito delle procedure concorsuali;

- la superiore eccezione risulta infondata dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi(rubricato " efficacia della legge nel tempo"), la legge non dispone che per l'avvenire e, salva espressa deroga, lo ius superveniens non ha efficacia retroattiva e, dunque, non può trovare applicazione con riferimento a fatti pregressi ed, in ogni caso, a procedure concorsuali aperte in data anteriore alla sua entrata in vigore;

- ed invero, esaminando l'articolato della legge, non risulta che alla disposizione in essa contenuta sia stata conferita efficacia retroattiva;

- ad opinare diversamente- nel senso inteso dalle difese dei resistenti- ne deriverebbe che azioni di responsabilità inerenti a procedure concorsuali c.d. maggiori (fallimento o liquidazione giudiziale), aperte più di due anni prima della entrata in vigore della richiamata legge, dovrebbero essere caducate con grave compromissione del principio della certezza del diritto;

- considerato, dunque, che la legge ha effetto per l'avvenire occorre interrogarsi se il dies a quo sia ricollegabile alla data successiva di apertura della liquidazione giudiziale ovvero a quella di entrata in vigore della norma;

- appare preferibile la tesi ermeneutica secondo cui il dies a quo del termine biennale prenderebbe decorrenza dalla data delle future aperture di liquidazioni giudiziali risultando

non condivisibile l'approccio esegetico di ritenere che il dies a quo debba decorrere dalla data di entrata in vigore della novellata normativa;
- ed infatti ove fosse privilegiata l'opzione da ultimo prospettata si perverrebbe, con riferimento ad aperture future di liquidazioni giudiziali eccedenti il biennio, alla conclusione irragionevole secondo cui il termine biennale a quella data sarebbe già decorso;
- diversamente, apparendo coerente con la interpretazione sistematica delle norme dell'ordinamento, la soluzione adottata(decorso del termine biennale dalla data delle future aperture di liquidazioni giudiziali) deve essere disattesa l'eccezione preliminare proposta;
- in progressione di argomenti la presente iniziativa risulta prodromica alla introduzione della causa di accertamento della responsabilità dell'organo gestorio e dei liquidatori succedutisi nel tempo sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale nonché della istanza di risarcimento del danno nei confronti della società(che- ad argomentare della parte ricorrente- si è appropriata dell'azienda gestita dalla senza versare alcun prezzo;
- quanto al fumus boni iuris:
a) sull'omesso scioglimento della società e sulla prosecuzione della attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale e sulla gestione non conservativa del patrimonio:
- la , pur sussistendo i presupposti ex art. 2484 1° comma n°4 c.c. sin da epoca antecedente alla delibera di scioglimento del 26 agosto 2021, atteso che il patrimonio netto della società(con la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) era negativo per - € 5.760.634,00 già dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, non ha proceduto alla messa in liquidazione della società(in alternativa alla ricapitalizzazione della stessa ed, in ogni caso, a curare la gestione del patrimonio con finalità meramente conservative della integrità e del valore del patrimonio sociale;
- segnatamente, benchè il capitale sociale fosse interamente perduto sin dall'anno 2020 e nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, l'A.U., Sig. non soltanto non si è attivato per curare gli adempimenti di legge(convocazione senza indugio dell'assemblea ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. nonché scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 1° comma n°4 c.c.) ma ha continuato l'attività al pari delle altre persone fisiche(liquidatori) che si sono succedute nella gestione della società(Sig. Sig.ra aggravando la esposizione debitoria;
- il Sig. ha dedotto che non sarebbe stato indicato quale sarebbe stata la situazione patrimoniale nel periodo di riferimento;
- il rilievo è privo di fondamento essendo stata rappresentata la situazione patrimoniale relativa a ciascuno dei resistenti pro rata temporis;
- i Sigg.ri e hanno eccepito la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento in relazione alla disciplina speciale introdotta per l'emergenza Covid-19;
- il riferimento alla disciplina emergenziale non ha valido supporto atteso che è fatto notorio che la stessa avrebbe potuto trovare applicazione con esercizi successivi a quello chiuso al 31/12/2020;
- dalla ricostruzione contabile comparativa è emerso che risulta univocamente che, per tutto il periodo 2020-2023, la ha contratto una congerie di ulteriori debiti,

prevalentemente di natura tributaria e previdenziale(rimasti insoluti) con grave danno al patrimonio sociale ed alla aspettativa di soddisfacimento del ceto creditorio;
- più in dettaglio è emerso che nel periodo dal 31 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2023 l'esposizione debitoria della società è aumentata costantemente passando da € 8.526.789,00 nell'anno 2021, sino ad € 8.593.073,00 nell'anno 2023 con un incremento di debiti iscritti pari ad € 66.284,00;
- tanto al netto della considerazione che, alla attualità, i debiti accertati ed ammessi al passivo ammontano ad € 8.901738,76;
- quanto ai criteri per la determinazione del danno a mezzo del parametro dei c.d. netti patrimoniali occorre osservare che:
i) almeno a far data dal 31/12/2020 i bilanci documentano un grave deterioramento patrimoniale;
ii) dal 31/12/2020 sino alla apertura della liquidazione giudiziale si è verificato l'aggravamento del dissesto con la maturazione di ulteriori ed ingenti debiti, soprattutto nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali; il che fornisce plastico risconto della gestione con modalità non meramente conservative;
iii) il danno cagionato dal mancato scioglimento della società e dalla mancata gestione conservativa del patrimonio sociale(riscontrata dalla accumulazione di nuovi debiti) è stato calcolato in applicazione del criterio della differenza fra i patrimoni netti sulla base della contabilità redatta dai resistenti(amministratore e liquidatori) in relazione al periodo della rispettiva carica;
- prendendo a canone il criterio dei netti patrimoniali il danno fra i resistenti deve essere così ripartito:
1) quanto al Sig. il predetto è stato amministratore unico della *Pt_1* dal 30 ottobre 2013 al 26 agosto 2021; nel periodo intercorso fra il 30 dicembre 2020 (data in cui la società avrebbe dovuto essere sciolta con messa in liquidazione o ricapitalizzata) al 26 agosto 2021, il Sig. *CP_1* ha contribuito all'aggravamento del dissesto societario in misura pari ad € 400.088,00 corrispondente al patrimonio netto accertato alla data di cessazione dalla carica(- € 6.160.722,00) e quello risultante al 31 dicembre 2020(- € 5.760.634,00);
2) quanto al Sig. il predetto è stato liquidatore della dal 26 agosto 2021 al 28 febbraio 2022; nel periodo de quo il Sig. ha contribuito all'aggravamento del dissesto societario in misura pari ad € 251.581,00 quale valore calcolato tenuto conto del patrimonio netto stimato dalla Curatela (proporzionalmente in relazione al periodo di gestione e sulla base delle variazioni risultanti dai bilanci annuali depositati) alla data di cessazione dalla carica (- € 6.412.303,00) e quello risultante al 31 dicembre 2021(- € 6.160.722,00);
3) quanto alla Sig.ra la predetta è stata liquidatrice della dall'01 luglio 2023 sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale(31 luglio 2024); nel periodo intercorso dall'01 luglio 2023 al 31 luglio 2024 la Sig.ra ha contribuito all'aggravamento del dissesto societario nella misura di € 24.030,74, pari alla differenza fra il patrimonio netto stimato dalla Curatela (proporzionalmente in relazione al periodo di durata della carica e sulla scorta della variazione risultante dal bilancio 2023) all'inizio della gestione(-€ 6.648.391,00) e quello risultante alla data di cessazione dalla carica, alla data del 31 luglio 2024(- € 6.672.421,74);
b) sugli atti di distrazione del patrimonio sociale:

- pagamenti effettuati senza titolo dall'A.U., Sig. in favore di società collegata, Viledecar s.r.l.(partecipata dai germani :
- ad un esame dei bilanci d'esercizio depositati e dalla ulteriore documentazione acquisita dalla Curatela, è emerso che in data 31 dicembre 2028 ed in data 31 dicembre 2019 la , in persona dell'A.U., Sig. ha effettuato senza alcun titolo o giustificazione versamenti in favore di società(la Viledecar s.r.l.) riconducibile allo stesso organo gestorio, rivelatasi insolvente; il tutto per l'importo rideterminato di € 1.923.653,00;
- non vale obiettare che si verterebbe in ambito di dazioni da sussumersi in un contesto infra-gruppo atteso che il modello societario fruibile non incentiva economie di gruppo avendo all'interno dello stesso piena autonomia le società controllate(anche al 100%) e quelle collegate;
- ne consegue che il versamento ad opera della controllante di una somma ingente in favore della controllata senza valida causale e senza obbligo di restituzione (che comunque non si è verificata) assurge a voce di danno patrimoniale;
c) sulla cessione di fatto(occulta) dell'azienda facente capo alla in favore della società collegata,
- sulla base delle ricostruzioni della Curatela è emerso che prima della cessazione dalla carica di A.U. della il Sig. in concorso con il liquidatore, Sig. allo stesso formalmente succeduto) ha posto in essere una cessione di fatto, occulta(senza il pagamento di alcun prezzo e senza la formalizzazione dell'atto di cessione) della azienda facente capo alla in favore della
- al fine di fornire riscontro al superiore assunto è stato allegato e documentato che:
i) la e la condividono lo stesso oggetto sociale(attività di rivendita di pezzi di ricambi per auto),
ii) la sede legale delle due società è stata ubicata presso lo stesso indirizzo (in Roma, Via Scarfoglio n°40);
iii) i rapporti di lavoro dipendente dapprima in essere con la sono proseguiti senza soluzione di continuità con la GDA, come confermato dall' alla Curatela;
iv)la risulta alla attualità utilizzare un portale internet riconducibile alla per lo svolgimento della attività di impresa, di fatto proseguita dalla
v)la si è accollata una serie di debiti facenti capo alla nei confronti di fornitori strategici o di lavoratori dipendenti;
- nel predetto contesto deve rispondere in solido l'organo gestorio che ha permesso il delineato depauperamento con la cessionaria di azienda(ex artt. 2043 c.c. e 2055 c.c.) che si è avvalsa delle utilità patrimoniali(determinate in base ai valori di mercato in € 669.603,65) senza valida giustificazione causale;
- la cessione di fatto ha riguardato soltanto l'attività commerciale dell'azienda(costituita da merci, clientela, avviamento) avendo la Curatela tenuto conto meramente del valore di tali asset operativi ed immateriali;
- la stima dei valori inerenti l'attività commerciale è stata operata in ragione della applicazione di una metodologia reddituale fondata sul differenziale di fatturato fra le due società;
- i valori presi a riferimento sono quelli risultanti dai bilanci pubblicati dalle due società;
- il valore stimato dell'azienda distratta è stato calcolato al netto dei debiti assunti dalla ma gravanti su ;

d) mancato recupero dei crediti vantati dalla :

- la presente voce di danno(pari ad € 241.393,53) non è riconosciuta in considerazione del rilievo che i crediti appostati in bilancio alla data di apertura della liquidazione giudiziale non erano estinti per prescrizione e che risulterebbero tuttora suscettibili di riscossione (essendo stato infatti riscosso dalla Curatela il credito per l'importo di € 27.167,68).

In forza dei superiori rilievi consegue che il danno ascrivibile ai resistenti risulta essere il seguente:

a) danno ascrivibile al Sig. € 2.993.344,65 di cui 2.323.741,00 (€ 400.088,00 per l'aggravamento del dissesto poro rata temporis ed € 1.923.653,00 per i versamenti senza titolo alla Viledecar s.r.l) e di cui € 669.603,65 (per la distrazione della azienda in favore della ;
b) danno ascrivibile al Sig. € 921.184,65 di cui € 251.581,00 (per l'aggravamento del dissesto pro rata temporis) e di cui € 669.603,65 per la distrazione dell'azienda in favore della
c) danno ascrivibile alla € 669.603,65(pari al valore della azienda acquisita senza pagamento di alcun prezzo);
d) danno ascrivibile alla Sig.ra € 24.030,74 per l'aggravamento del dissesto pro rata temporis;

quanto al periculum in mora:

- fruendo del criterio oggettivo deve essere evidenziata la sproporzione in minus del patrimonio dei resistenti a fronte dell'ammontare del pregiudizio patrimoniale rispettivamente accertato;
- tenendo conto del criterio soggettivo mette conto rilevare che i resistenti, con le condotte dagli stessi poste in essere, hanno provato di non aver interesse al mantenimento del valore del patrimonio sociale; in tale modo, oltre ad arrecare danno al patrimonio sociale, hanno vanificato la possibilità di congruo soddisfacimento delle aspettative del ceto creditorio.

- Le spese di procedura saranno liquidate- secondo il principio della soccombenza- all'atto della definizione del processo di merito in prime cure.

PQM

Accoglie la richiesta cautelare proposta dalla liquidazione giudiziale della Tribunale di Roma n°444/2024, in persona del Curatore, nei confronti dei resistenti con le seguenti modalità:

a) quanto al Sig. sino alla concorrenza di € 2.993.344,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
b) quanto al Sig. sino alla concorrenza di € 921.184,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata:
c) quanto alla in persona del legale rappresentante pro-tempore, sino alla concorrenza della di € 669.603,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;

d) quanto alla Sig.ra sino alla concorrenza di € 24.030,74 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;

Spese di procedura da liquidarsi all'atto della definizione del processo di merito in prime cure.

Fissa il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Roma, 14 ottobre 2026.

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi